

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. AP.,
 GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO
 D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA,
 E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA
 D'ITALIA EC.

GIunto essendo alla nostra notizia, che l'Erario Regio sii pregiudicato dalle abusive Contrattazioni, che si fanno di varj Generi, ed Effetti destinati alla sussistenza, ed uso di queste Armate Imperiali, ed essendo Noi premurosi di far cessare al più presto un tanto dannoso inconveniente. Ci siamo determinati a rendere noti generalmente gli Ordini sul proposito già esistenti, ed a prescrivere quanto segue.

Siccome lo è già negli altri Stati soggetti al felice Dominio di S. M. l'Augustissimo Imperatore, e Re nostro Signore, resta proibito anche in questa Città, e Provincia a qualunque Individuo Militare, senza distinzione di grado, il fare, sotto pretesto veruno, vendita, o cambio di Foraggj, anche in una sola porzione, o di altro Effetto Erariale necessario al Soldato; e li trasgressori